



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 16

OGGETTO: *Conferimento incarico per patrocinio legale dell'ERSI Abruzzo avverso Ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 promosso da ARAP*

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **giugno**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso gli Uffici dell'ERSI in L'Aquila, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
VALENZA DANIELA	PRESIDENTE	X	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE	X	
LACCHETTA ILARIO	COMPONENTE		X
ASSI L'AQUILA (MANCANTE)	COMPONENTE		X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto dell'ERSI, il **Dott. Fabrizio Bernardini**

Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti – Dott.ssa Enza Pomante

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 promosso da ARAP notificato presso la Sede Legale di questo Ente in L'Aquila in data 13/06/2019 e acquisto al protocollo in pari data al n. 979/2019 dal quale si evince la richiesta di annullamento di una deliberazione ERSI;

VISTA l'attestazione di conformità allegata al ricorso che indica l'atto composto "*di complessivi n. 19 fogli, per complessive n. 19 facciate inclusa la presente..*";

CONSTATATO che nel Ricorso notificato sono presenti solo le pagine recanti la seguente numerazione: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, pagina senza numero e n. 18 e mancanti le pagine nn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

VISTA l'incompletezza dell'atto giudiziario che, dunque, non è comprensibile;

VALUTATA, al di là dei rilievi anzi formulati, la necessità per l'ERSI di spiegare una propria difesa giudiziale;

RILEVATO che l'ERSI non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale e rilevato altresì che l'ERSI ha in corso di costituzione apposito albo o elenco di professionisti da cui attingere per l'affidamento di incarichi legali;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1, 2) del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 e s.m.i. nei procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali rientra nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del medesimo D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informativi del codice stesso;

RITENUTO di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e precisato che, ad ogni buon conto, l'art 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere per importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

EVIDENZIATA la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

RITENUTO che la scelta possa ricadere sull'Avv. Luigi Guerrieri, del foro di Teramo, il quale esercita la professione con particolare specializzazione nel settore del diritto amministrativo nonché del diritto civile e che risulta aver avuto esperienza di prestazione della propria attività professionale anche per conto di amministrazioni pubbliche;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere la posizione dell'ERSI e considerato che il compenso per la prestazione è stimabile in entità nettamente inferiori alle soglie di cui l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Direttore Generale con cui è attestata la regolarità tecnica e contabile e la legittimità del presente atto, anche sulla scorta dell'istruttoria svolta;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- le LL.RR. 2/97 e s.m.i. e 9/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'ERSI;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di riconoscere** l'urgenza a provvedere;
3. **Di conferire** all'Avv. Luigi Guerrieri - del foro di Teramo specifico incarico professionale per il patrocinio dell'ERSI per la presentazione dinanzi al Tribunale dell'Aquila di ogni atto necessario alla tutela dell'ERSI, previa verifica della propria disponibilità;
4. **Di demandare** al Direttore Generale tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'acquisizione di formale preventivo da parte del professionista incaricato;
5. **DI ordinare** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di Legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Attesa l'urgenza

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Data: 20/06/2019

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnico - amministrativa

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. TOMMASO DI BIASE

FIRMA



Parere di regolarità contabile

Parere di legittimità

Visto con parere: **FAVOREVOLE**


IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. TOMMASO DI BIASE

FIRMA



Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA



C O P I A

A S.E. ILL.MO ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971

Nell'interesse della **AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE** (hic inde ARAP), in persona del suo Presidente e legale
rappresentante *pro-tempore*, Signor Giampiero Leombroni, con sede in C.da
Buccieri di Cepagatti alla Via Nazionale SS 602, Km. 51+355, Centro
Direzionale, p.i. 02083310686, rappresentata e difesa, congiuntamente e
disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto e deliberazione CDA
n. 81 del 24 aprile 2019, dagli Avv.ti Prof. Marina D'Orsogna (c.f.
DRSMNR70C53G482B, pec: avvmarinadorsogna@cnfpec.it, telefax, 085
4213200) del Foro di Pescara, e Pierangelo Guidobaldi (c.f.
GDBPNG63L06H769R, pec: pierangelo.guidobaldi@pec-avvocatiteramo.it,
telefax, 085 4224865), del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata ai
fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Stefano Gattamelata, in
Roma alla via di Monte Fiore n. 22, fax 0658333364, pec:
s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it; -ricorrente-
contro **E.R.S.I. ABRUZZO - ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con
sede in L'Aquila alla Via E. Scarfoglio (p.i.93093990666); - resistente-
e nei confronti, ove occorrer possa, della **REGIONE ABRUZZO**, in persona
del suo Presidente *pro-tempore*, con sede in L'Aquila alla Via Leonardo da
Vinci n. 6 (p.i. 80003170661)

si propone

ricorso straordinario per l'annullamento della deliberazione del Consiglio

impianti di depurazione e delle reti fognarie in favore delle proprie aziende consorziate ed anche, in parte, servizi ad uso civile in favore dei Gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) che richiedono l'accesso alle infrastrutture gestite da ARAP. Ed è della remunerazione per le attività da ultimo indicate che si occupa la Delibera ERSI n. 19/2018 qui impugnata.

1.1. L'Azienda ricorrente, unitamente alla propria società *in house*, ARAP Servizi, si è trovata, dunque, a gestire svariati servizi tra cui quello idrico, la cui fruizione è riservata, in prevalenza, alle attività produttive insediate nei relativi siti: Avezzano, Sulmona, Atessa-Paglieta, Casoli, Lanciano, Punta Penne, San Salvo, Gissi, Onna, Atri.

Il complesso quanto disomogeneo regime giuridico con conseguente riconoscimento, o meno, dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di servizio idrico, ha comportato, per ARAP, consistenti difficoltà, sia quale figura di riferimento nell'ambito del SII, sia sotto l'aspetto economico, tenuto conto che la mancata individuazione autorizzativa ha comportato l'impossibilità, nel tempo, di fissare esatti parametri per la corresponsione, in favore di Arap, del giusto corrispettivo da parte dei soggetti fruitori del servizio.

Per completezza (e contrariamente a quanto presupposto della delibera qui gravata) si osserva, infatti, che Arap gestisce, allo stato, legittimamente gli impianti di depurazione esistenti negli Agglomerati e nei Nuclei industriali ad essa assegnati a seguito della riorganizzazione dei Consorzi in quanto, ad oggi, non risulta ancora adottato il piano previsto dall'art. 172 comma 6 del Codice Ambiente D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che avrebbe dovuto essere

richiesto di svolgere all'ingrosso, in via incidentale e in misura anche non prevalente, la depurazione civile per conto del Gestore del SII dietro il pagamento di un corrispettivo" (pag. 2 delibera n. 19/2018 e Relazione istruttoria allegata).

2.1. Con nota n. 95 del 31 gennaio 2018, l'ERSI aveva riconosciuto ARAP quale soggetto operante in regime di *common carriage* (gestore di un'infrastruttura idrica, diverso dal grossista, per fornire acqua, servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci).

Ai fini remunerativi del servizio, tale identificazione ha consentito di valutare con completezza quanto previsto dalla deliberazione dell'autorità competente (ARERA) ai sensi dell'art. 26.3 della deliberazione n. 664/2015/r/ldr: *"laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di common carriage, in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito"*.

3. Analisi della delibera ERSI n. 19 del 27 dicembre 2018.

Cosicché, a seguito del predetto riconoscimento, ERSI, con delibera n. 19 del 27 dicembre 2018, perveniva a determinare il corrispettivo dovuto ad ARAP per il servizio fornito di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane per il corrente periodo regolatorio (per anni tariffari oggetto dell'aggiornamento biennale 2018-2019), pari al costo marginale sostenuto per produrre il servizio aggiuntivo di depurazione delle acque reflue urbane come da Relazione allegata alla medesima delibera qui gravate.

fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; ciò, in coerenza con il precedente art. 119, comma 1, che sancisce il «principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga"».

Le norme citate recepiscono l'art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), il quale testualmente statuisce: «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga"» (analisi economica, che secondo l'allegato III della direttiva è volta ad «effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici»; tale formulazione è in parte qua recepita testualmente nell'allegato 10 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006). La comunicazione della Commissione COM(2000)477 del 26 luglio 2000, rubricata «Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche» – che, pur non rientrando tra gli atti tipici delle istituzioni dell'Unione contemplati

- le citate previsioni costituiscono sostanziale attuazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 14, lettera e), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che ha assegnato alla competente Autorità di regolazione, tra l'altro, il compito di predisporre *«il metodo tariffario per la determinazione [...] della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga"»;*

- l'art. 2, comma 12, lettera e), l. 14 novembre 1995, n. 481 (*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*) – il cui ambito di applicazione è stato esteso al settore dei servizi idrici per effetto dell'art. 21, comma 19, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011) – prevede che l'Autorità competente *«stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio»*, mentre l'ivi richiamato comma 18 prevede che la determinazione della tariffa avvenga in applicazione del *«metodo del price-cap»*, implicante l'adozione del criterio dei costi-standard,

attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato», anche potenziale (sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione c. Italia, e Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, § 2.3, punto 44) e, quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi.

Per effetto della richiamata disciplina, risultante dall'esito referendario, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; qualche componente della tariffa deve, poi, anche contemplare il carico ambientale, in applicazione del principio comunitario «chi inquina paga».

A ciò si aggiunge che, essendo per consolidata giurisprudenza costituzionale la disciplina della tariffa del SII da ricondurre ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), l'uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, evitando che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. Il nesso della

Infatti le relative formule econometriche fissate al 1996 non rappresentano correttamente l'incidenza delle diverse voci di costo attuale;

iii) il metodo utilizzato non consente il ristoro delle "poste rettificative", somma delle voci di costo operativo sostenute da ARAP;

iv) infine, il metodo utilizzato non ha considerato e determinato il corrispettivo da addebitare ai gestori d'ambito per i servizi di fognatura erogati da ARAP che, a fronte dei costi sostenuti, non si vede accreditare alcun corrispettivo.

2.1. Vieppiù che l'ERSI, dopo avere provveduto al complessivo calcolo tariffario, ha, autonomamente ed inspiegabilmente, applicato una detrazione del 12% giustificandola con un presunto rimborso forfettario al fine di salvaguardare i gestori d'ambito relativamente ai costi che sosterebbero per la riscossione delle tariffe e per l'eventuale morosità dei fruitori; con ciò depauperando la posizione di ARAP.

Tale detrazione, oltre ad essere ingiustificata, risulta essere stata calcolata anche in maniera non corretta perché applicata al valore di COTR calcolato senza alcun confronto tra i corrispettivi effettivi applicati dal Gestore e quelli che è tenuto a corrispondere ad ARAP. In assenza di tale verifica è possibile che il corrispettivo incassato dal Gestore dalla propria utenza sia inferiore o superiore ai valori calcolati, alterando così l'equilibrio che deve assicurare la tariffa rispetto ai costi sostenuti per l'erogazione del servizio.

Anche sotto questo profilo, dunque, la deliberazione disvela un difetto di istruttoria che ne vizia la legittimità.

2.2. Ed ancora.

delibera (2016-2019) ammonta ad € 4.077.181,41 per il cui dettaglio ci si riporta all'elaborato consulenziale.

*

Al cospetto delle presenti note, val bene ritenere come l'Ecc.ma Autorità adita non possa non valutare come congrua la domanda di annullamento della deliberazione dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato n. 19 del 27 dicembre 2018 stante le ragioni indicate in narrativa e compiutamente riportate nell'analisi tecnica elaborati dagli Uffici ARAP.

*

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Signor Giampiero Leombroni, come sopra rappresentata e difesa, con ulteriore riserva di controdedurre alle argomentazioni dell'Amministrazione resistente, allorquando questa predisporrà la propria relazione per l'istruttoria del Consiglio di Stato,

si chiede

che S.E. Ill.mo Presidente della Repubblica, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre l'annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell'E.R.S.I. n. 19 del 27 dicembre 2018, pubblicato in data 18 gennaio 2019 avente per oggetto: *"Determinazione del corrispettivo dovuto a ARAP per la depurazione delle acque reflue urbane e servizi di fognatura secondo quanto previsto dall'art. 26.3 del MTI-2 (Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio approvato con deliberazione ARERA 664/2015/r/idr del 28 dicembre 2015, aggiornata con la deliberazione*

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto Giampiero Leombroni, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'A.R.A.P., in virtù di Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 06/12/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'A.R.A.P., con sede in c. da Buccieri di Cepagatti (PE), via Nazionale SS 602 km. 51+355 presso il Centro Direzionale, P.I. 02083310686 - C.F. 91127340684, conferisco il potere di rappresentanza e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in ogni fase, stato e grado del giudizio dinanzi al Capo dello Stato per l'annullamento della Delibera n. 19 del 28.12.2018, ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all'avv. Marina D'Orsogna, iscritta all'ordine Forense di Pescara (C.F. DRSMRN70C53G482B, pecavvmarinadorsogna@cnfpec.it) con studio in Pescara, via Catania 12, e all'Avv. Pierangelo Guidobaldi, iscritto all'ordine Forense di Teramo, (C.F. GDBPNG63L06H769R, pecpierangelo.guidobaldi@pec-avvocatiteramo.it), con studio in Giulianova (TE), Viale Orsini n. 195E/1, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze.

Tale potere viene conferito ai predetti professionisti.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale degli avvocati cui con la presente conferisco incarico.

Li autorizzo, ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/03 e successive modificazioni, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitogli.

Ratifico, sin d'ora, il loro operato e quello di eventuale loro sostituto.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Stefano Gattamelata sito in Roma alla Via Di Monte Fiore 22 (pec: s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it; Tel.: 0658333138 Fax: 0658333364).

Cepagatti, li 08.05.2019

Giampiero Leombroni, il Presidente

La firma è autentica

Avv. Marina D'Orsogna

Avv. Pierangelo Guidobaldi



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "Marina D'Orsogna".

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE ex art. 1
Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Pierangelo Guidobaldi, del Foro di Teramo, in virtù
dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo del 15
maggio 2012, su procura di AZIENDA REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (ARAP), ho notificato il suesteso atto di Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R.N. 1199/1971, per
ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale;
quanto a:

ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.), in
persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in
L'Aquila alla Via E. Scarfoglio, mediante il servizio postale con piego
raccomandato A.R. n. TR168498603-1 spedito dall'Ufficio Postale
di Giulianova (Teramo) in data 17 maggio 2019, cron. n. 73;

Avv. Pierangelo Guidobaldi _____

quanto a:

REGIONE ABRUZZO, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante *pro-tempore*, con sede in L'Aquila alla Via Leonardo da Vinci
n. 6, mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n.
TR168498602-9 spedito dall'Ufficio Postale di Giulianova
(Teramo) in data 17 maggio 2019, cron. n. 74.

Avv. Pierangelo Guidobaldi _____

AVV. PIERANGELO GUIDOBALDI

Viale Orsini n. 195 E/1
64021 - Giulianova (Te)
tel. 0858000393 - fax 085 8026784

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'


Il sottoscritto, Avv. Pierangelo Guidobaldi, cod. fisc. GDBPNG63L06H769R, del Foro di Teramo, procuratore e difensore dell'AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, che l'allegata copia analogica:

- ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 redatto in favore dell'AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE riprodotto nella presente copia su supporto analogico-cartaceo è conforme al corrispondente originale dal quale è estratta.

La presente copia si compone di complessivi n. 19 fogli, per complessive n. 19 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Giulianova, 11 giugno 2019

Avv. Pierangelo Guidobaldi



Amzi

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____
Ad istanza come in atti, io sottoscritto,
Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed
Esecuzioni presso il Tribunale di L'Aquila

HO NOTIFICATO

Copia conforme del suesteso ricorso straordinario ex art. 8
D.P.R. n. 1199/1971 redatto in favore dell'AZIENDA
REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE a:

- **ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro.tempore, con sede in L'Aquila alla Via E. Scarfoglio, ivi
facendone consegna

7



a mani di ELZBIETA PASZEK
per tale qualificatosi, che ne cura la conse-
gna in sua precaria assenza, in busta chiusa
L'Aquila, li 13/06/19

L'Ufficiale Giudiziario

UNEP - L'AQUILA
Modello A / 0 Cr. 2798

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,25
10%	€ 0,23
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 5,06

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 11/06/2019

L'Ufficiale Giudiziaro



-1K102798/1



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
AVV. DANIELA VALENZA



IL SEGRETARIO
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 17 LUG. 2019
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.
18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)
PER GIORNI QUINDICI DAL 17 LUG. 2019 AL 01 AGO. 2019.

L'ADDETTO